

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

Ricorso

in favore di

Bartiromo Rosa (C.F. BRTRSO85A48F839O) residente in Torino, Via Piedicavallo n. 24, **Bernard Romina** (C.F. BRNRMN74C65K219M) residente in Moncalieri (TO), Piazza Bengasi n. 23, **Bertoldi Stefano** (C.F. BRTSFN65T12D612J) residente in Roma, Via Dei Savorelli n. 114, **Camisassa Lucia** (C.F. CMSLCU81T66H355W) residente in Torino, Via Alfonso Ogliaro n. 44, **Nigra Laura** (C.F. NGRLRA68B41H355I) residente in Torino, Via G. Marconi n. 13, **Percoco Laura** (C.F. PRCLRA81D57E472O) residente in Roma, Lungotevere di Pietrapapa n. 61, **Perrone Raffaella** (C.F. PRRRFL72P48I119O) residente in Torino, Via Guido Reni n. 205, **Timossi Alessandra** (C.F. TMSLSN67E56D969U) residente in Genova, Sal. Inf. S. Anna n. 9, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Spanò (C.F. SPNMRA72C68L063L) e Simone Bisacca (C.F. BSCSMN63A28C665S) che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per deleghe in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, ovvero al numero di fax 011/4341675

Ricorrenti

c o n t r o

Ministero dell'Istruzione del Merito, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Convenuto

per l'annullamento

previa sospensione

dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico *“Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”*, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui all'atto presupposto qui impugnato

nonché quale atto presupposto

dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, art. 12, c.5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *“attraverso una procedura automatizzata”*;

nonché quale atto conseguente

della Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

* * * * *

Fatto

Con Avviso 12.7.2023 n. 41908 (doc. 1) il Ministero convenuto ha disposto la *“Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112”*: trattasi di procedura straordinaria per il reclutamento in ruolo di insegnanti di sostegno, previa stipula di contratto a termine di un anno; e della procedura di assegnazione delle supplenze annuali sulla base delle relative Graduatorie Provinciali (GPS).

Per quel che qui interessa, in materia di assegnazione delle supplenze annuali, il Ministero ha disposto che **l’assegnazione dei candidati ai singoli istituti sia effettuata da una “procedura automatizzata”**: così laconicamente recita l’Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM, art. 12, c.5 (doc. 2). Nessuna indicazione ulteriore viene offerta dall’Amministrazione.

In particolare, **nulla è dato sapere del funzionamento della “procedura automatizzata”** *de qua*: non vi è alcun riferimento in tal senso nella OM n. 112/2022, nemmeno un rinvio ad ulteriore normativa.

D’altro canto, la OM n. 112/2022 si limita a disporre la semplice pubblicazione dei risultati dell’assegnazione degli incarichi da parte della *“procedura automatizzata”*.

L’OM n. 112/2022, art. 12, al c. 5 ultimo periodo infatti dispone: *“Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line”*, mentre il c. 6 recita: *“Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici*

pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.

Quindi, **alcun intervento umano è previsto** tra la presentazione dell'istanza di partecipazione dei candidati e l'assegnazione dei selezionati ai singoli istituti.

La Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM, contenente istruzioni operative relative al conferimento delle supplenze in parola, al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata

I ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura di attribuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 12 OM n. 112/2022 per l'a.s. 2023/2024 (doc. 7-14).

Nelle more, con Avviso 21.7.2023 n. 9744, MIM sono iniziate le immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/2024 (doc. 6).

Diritto

Premessa

L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione abbia significativamente implementato l'uso di strumenti digitali non solo per meglio organizzare la gran mole di dati quotidianamente processati dalla stessa, ma anche nell'ambito di procedimenti amministrativi sfocianti in atti e decisioni.

Occorre a questo punto però distinguere, come invita a fare la sentenza **CdS sez. VI, 4.2.2020 n. 881, 5.4**, tra le fattispecie: *“Non si tratta, infatti, di sperimentare forme diverse di esternazione della volontà dell'amministrazione, come nel caso dell'atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso social network o piattaforme digitali, ovvero di*

ragionare sulle modalità di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. - Nel caso dell'utilizzo di tali strumenti digitali, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrina, è stata efficacemente qualificata con l'espressione di rivoluzione 4.0 la quale, riferita all'amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l'automazione della procedura, alla decisione finale."

Prosegue la sentenza in parola. "6....La piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale... 7. Peraltro, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. - In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazioni attributive del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere".

Non vi è motivo di limitare l'utilizzo di tali strumenti all'attività amministrativa vincolata: anche l'attività amministrativa discrezionale, in particolare tecnica, può beneficiare dell'efficienza offerta da questi strumenti informatici; ma con chiari limiti di garanzia (punto 8, sent. cit.).

“9. In tale contesto, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, ..., assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.”

La giurisprudenza amministrativa fa ormai omogenea e pacifica applicazione di detti principi.

Ma detta giurisprudenza è sempre intervenuta *a posteriori*, su ricorso di soggetti lesi dal cattivo e non sorvegliato funzionamento dell'algoritmo di volta in volta utilizzato per la scelta del contraente in una gara di appalto o per l'assegnazione di docenti alle singole scuole.

Nella presente vicenda si chiede l'intervento della magistratura amministrativa *in limine* di una procedura governata da un algoritmo, alla luce della violazione, contenuta negli atti di avvio della procedura, di specifiche norme di rango eurounitario, costituzionale e di legge e dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa sopra ricordati.

I partecipanti alla procedura hanno infatti interesse a che essa si svolga nel rispetto dei principi e della normativa fondamentali che reggono l'attività amministrativa.

Violazione di legge: art. 97 Cost.; artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 l. 241/1990

In una vicenda del tutto analoga, la sentenza **TAR Lazio, sez. III bis, 10.9.2018 n. 9224** afferma che *“dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la*

Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. - Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.... gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento”.

La procedura impugnata con il presente ricorso prevede semplicemente

- una fase di adesione da parte dei candidati, di cui all'Avviso 12.7.2023 n. 41908, tra il 17 e il 31 del corrente mese;
- una fase di assegnazione "attraverso una procedura informatizzata" degli aspiranti ai singoli istituti scolastici (art. 12, c. 5, primo periodo, OM n. 112/2022);
- una fase di pubblicazione degli esiti dell'individuazione (art. 12, c. 5, ultimo periodo, OM n. 112/2023).

Si può dire davvero, con la sentenza TAR Lazio sopra citata, che non vi sia principio o norma della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo che non appaia violata; oltretutto, naturalmente, i principi enucleabili dall'art. 97 Cost. in materia di *buon andamento* della PA.

Non vi è alcuna trasparenza; non vi è alcuna imputazione degli atti del procedimento; non vi è alcuna partecipazione al procedimento; non vi è alcuna motivazione del provvedimento.

L'attività amministrativa torna ad essere una *black box* semplicemente da accettare: si fa un'istanza e si prende atto degli esiti.

Eppure un diverso modo di agire sarebbe possibile, è possibile.

Si prenda ad esempio il DM n. 60/2022 del Ministero convenuto in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (doc. 4): l'art. 12 prevede un meccanismo di domande, pubblicazione delle graduatorie provvisorie, reclami entro 5 gg., pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il semplice meccanismo dei reclami consente di interloquire con la PA e di correggere errori e storture del procedimento prima della sua conclusione, con evidente vantaggio sia per coloro che sono soggetti al e del procedimento, che per la PA, che avrà evitato contenziosi e migliorato la propria efficienza.

O si torni per un attimo al risalente DM 13.06.2007 n. 131 *Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124* (doc. 5), normativa in base alla quale sono state esclusivamente assegnate le supplenze fino alla introduzione delle GPS e delle *procedure informatizzate* di assegnazione: l'art. 3 *Conferimento delle supplenze a livello provinciale*, relativo alle supplenze annuali, prevedeva al c. 1 la pubblicazione contemporanea “*nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale*:

- *del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;*
- *del calendario delle convocazioni.*

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate”.

L'assegnazione delle supplenze avveniva *in presenza*; e contemporaneamente il sistema veniva aggiornato in modo da offrire continuamente la situazione dei posti, onde consentire scelte basate sulla trasparenza e ponderate.

Al contrario, con il meccanismo delineato dalla OM n. 112/2022 l'unico esito sarà accettare il provvedimento o impugnarlo in sede giurisdizionale, coinvolgendo i controinteressati, con costi in termini di denaro per i privati; ritardi, inefficienza per tutti, *in primis* la PA; incertezza sugli esiti dei giudizi e quindi sui sottesi rapporti con la PA stessa.

La normativa qui impugnata andrà per tutti questi motivi annullata onde ricondurre l'attività della PA nel solco della legalità.

Violazione di legge: art. 13, 14 e 15 Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR)

Il Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* all'art. 13 *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato* prevede: 2. *In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: ...*

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato."

L'art. 14, c. 2, lett. g) prevede analoga norma *"qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato"*.

A sua volta, l'art. 15 *Diritto di accesso dell'interessato* detta: *"1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:...*

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato."

La normativa eurounitaria in parola, immediatamente applicabile poiché contenuta in un Regolamento, stabilisce precise disposizioni che obbligatoriamente vanno osservate a garanzia del soggetto i cui dati vengono raccolti e trattati: in particolare, in caso di *processo decisionale automatizzato*, il titolare del trattamento è tenuto a fornire "informazioni

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato".

Si badi che gli artt. 13 e 14 citati prevedono che tutte le informazioni sul trattamento vadano fornite "nel momento in cui i dati personali sono ottenuti", quindi **prima del trattamento**, cioè **prima, tra l'altro, che il soggetto sia sottoposto ad un "processo decisionale automatizzato"**.

Ciò significa che ai sensi della normativa qui richiamata, il Ministero convenuto avrebbe dovuto fornire le "*informazioni significative sulla logica*" dell'algoritmo utilizzato e "*l'importanza e le conseguenze previste*" da tale uso sui partecipanti alle procedure, al momento dell'emanazione della OM qui impugnata o, al più tardi, al momento della pubblicazione dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 o della Circolare 19.7.2023 n. 43440.

Poiché nulla di tutto ciò è avvenuto, i provvedimenti qui impugnati violano le citate norme del Regolamento UE n. 679/2016 ed andranno conseguentemente annullati.

Violazione di legge: art. 22 Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR)

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE n. 679/2016, *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*, c. 1, "*L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*".

Come sottolinea la citata sentenza **CdS. Sez. VI, n. 881/2020**, punto 10.4: "*In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l'informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L'articolo 22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento*

umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo. Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo."

Quindi, al punto 11.2, "... l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione *Loomis vs. Wisconsin*), è definibile come il **principio di non esclusività della decisione algoritmica**. - Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, **deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica**. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, **per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano**".

Ancora una volta, nulla di tutto ciò è previsto dalla normativa impugnata: nessun intervento umano si frappone tra l'*input* della domanda di partecipazione alla procedura e l'*output* dell'assegnazione ai singoli istituti scolastici, nessun *human in the loop*, bensì un caso di scuola di *blackbox*.

La conseguenza non potrà che essere, anche sotto questo ulteriore profilo, l'annullamento degli atti impugnati.

Istanza di sospensione e richiesta di misura cautelare monocratica
ex art. 56 c.p.a.

I ricorrenti avanzano formale istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus* della richiesta è evidente e dimostrato dall'illustrazione dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è altresì evidente.

In base all'Avviso 12.7.2023 n. 41908, la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione delle supplenze sarà possibile **fino al 31.7.2023**; dopo tale data, gli atti impugnati, come visto sopra, non prevedono nulla altro che la procedura automatizzata di assegnazione e la pubblicazione di tali risultati.

Sono intanto iniziate le immissioni in ruolo, come da Avviso 21.7.2023 n. 9744 (doc. 6), completate le quali verrà dato avvio all'assegnazione delle supplenze.

Solo un tempestivo intervento di sospensione dei provvedimenti impugnati potrà scongiurare l'avvio della relativa procedura automatizzata, con irreversibile *vulnus* agli interessi di cui qui si chiede la tutela.

Infatti, “*lanciata*” la procedura automatizzata, allo stato, cioè senza le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal Reg. UE n. 679/2016, le norme in parola risulteranno *automaticamente* (ci sia concesso il gioco di parole) violate: in particolare, gli artt. 9 e 10 l. 241/1990 conferiscono agli interessati diritti di partecipazione ed interlocuzione **nel**; gli artt. 13 e 14 Reg. UE cit. prevedono obblighi a carico del Ministero convenuto **prima** dello svolgimento della procedura automatizzata; mentre l'art. 22 stesso Regolamento UE impone l'intervento umano **nella** procedura automatizzata. Ed i ricorrenti (e con loro tutti i partecipanti alle due procedure) non potranno che fare i conti con gli esiti della procedura automatizzata e tutelarsi *a posteriori*, con le conseguenze sopra evidenziate relative ad un pulviscolare e diffuso contezioso giudiziale, con le ovvie ricadute sul “buon andamento” della PA convenuta, ivi compreso il costo relativo ai certi plurimi contenziosi instaurandi.

Per questi motivi e formulando la più ampia riserva di presentare **motivi aggiunti**

si chiede

che l'Ecc.mo T.A.R. Lazio voglia

in via cautelare

sospendere

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico *“Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112”*, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui agli atti presupposti qui impugnati

nonché quale atto presupposto

l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, art. 12, c.5, nella parte in cui dispone che l’assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *“attraverso una procedura automatizzata”*;

nonché quale atto conseguente

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

nel merito

- accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare**

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui agli atti presupposti qui impugnati

nonché quale atto presupposto

dell’Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, art. 12, c.5, nella parte in cui dispone che l’assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “*attraverso una procedura automatizzata*”;

della Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

- con favore di spese e onorari di giudizio.

Si producono: 1) Avviso n. 41908/2023; 2) OM n. 112/2022; 3) Circ. n. 43440/2023; 4) DM n. 60/2022; 5) DM n. 131/2007; 6) Avviso n.

9744/2023; 7) istanza Bartiromo; 8) istanza Bernard; 9) istanza Bertoldi; 10) istanza Camisassa; 11) istanza Nigra; 12) istanza Percoco; 13) istanza Perrone; 14) istanza Timossi; 15) istanza fissazione udienza

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, c. 5, l. 488/99 e successive modifiche, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che pertanto il Contributo Unificato è pari ad € 650,00.

Torino, 27.7.2023

Avv Maria Spanò

Avv. Simone Bisacca